



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 53 – 08 FEBBRAIO 2023**

Riunione del giorno 25 gennaio 2023

**26.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- Sig.ra **Anzà Silvia**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

nel procedimento disciplinare a carico dell'atleta

*ANZA' Silvia per la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 20, 21, 22, 30 e 33 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Volley Terrasini per la stagione sportiva 2022-23, partecipato a far data dal mese di settembre 2022 con una frequenza costante alle sedute di allenamento con il sodalizio A.P.D.CE.G.A.P. (Cod. 180880113) senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo consenso espresso dal sodalizio di appartenenza, come da atto delle conclusioni del 22 novembre 2022 ritualmente notificato.*

#### **OSSERVA**

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato in data 10.11.2022 dal sodalizio A.S.D. Volley Terrasini, il quale segnalava agli Organi di Giustizia federale il comportamento antiregolamentare tenuto dall'atleta Silvia Anzà per avere questa, se pur vincolata con il sodalizio esponente per la stagione 2022-23, partecipato a partire dal mese di settembre 2022 e con frequenza costante alle sedute di allenamento con altro sodalizio (A.P.D. CE.G.A.P.) senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo consenso espresso del sodalizio di appartenenza.



A sostegno di quanto denunciato, il sodalizio esponente trasmetteva alla Procura lo screenshot di un messaggio WhatsApp con il quale l'atleta in data 22.09.2022, nel comunicare di aver già iniziato ad allenarsi con il nuovo sodalizio, chiedeva al Volley Terrasini di prestare il proprio nulla osta al trasferimento.

Ritenuti pacifici e documentati i fatti, la Procura Federale deferiva l'atleta Silvia Anzà dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando l'incolpata per il giorno 25/1/2023. In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Tobia, il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta della parte presentata in data 19/01/2023 individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale a carico della sig.ra Silvia Anzà per la durata di giorni quindici (15). Nessuno compariva per l'incolpata,

Il Tribunale Federale ritiene non sussistano ragioni ostantive alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto, sottoscritto dalle parti in data 19/1/2023 e depositato agli atti, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita.

#### **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica alla tesserata Silvia Anzà la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni quindici (15)

Roma, 25 gennaio 2023

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 febbraio 2023